

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

Sentenza n. 6963 del 23/03/2009

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca di Roma propose opposizione avanti al Pretore di Roma avverso un Decreto del 26 novembre 1991 che le aveva ingiunto di pagare al dipendente M.A. (già dipendente della ex Cassa di Risparmio di Roma, cui era subentrato il Banco di Santo Spirito) somme a titolo di differenze retributive per il periodo (OMISSIS), durante il quale egli era stato sospeso dal servizio a causa della pendenza di un procedimento penale, concluso con l'assoluzione per insussistenza del fatto; l'opposto, costituitosi, chiese altre retribuzioni, fino al (OMISSIS).

Con successivo ricorso al medesimo Pretore la Banca di Roma propose opposizione contro un Decreto Ingiuntivo dell'aprile 1992, avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto; l'opposto, costituitosi, chiese in riconvenzionale anche il pagamento della pensione aziendale.

Riuniti i giudizi, il Pretore accolse tutte le domande, relative sia alla retribuzione, sia al trattamento di fine rapporto, sia alla pensione aziendale.

Con nuovo ricorso il M. propose le medesime domande, chiamando in giudizio anche l'Inps, ma il Pretore, con sentenza del 25.5.1996 le dichiarò inammissibili, sul rilievo di avere già deciso al riguardo.

Proposto appello da entrambe le parti contro tutt'e due le sentenze, la Corte d'Appello di Roma, con decisione del 10.10.2001, previa riunione dei giudizi, rigettò entrambe le impugnazioni.

Per quanto qui ancora interessa la Corte osservò che le retribuzioni relative al periodo di sospensione spettavano per intero, compreso il premio annuale di rendimento, non dovuto per contratto soltanto in caso di qualifica annuale del tutto negativa; l'indennità di rappresentanza, non legata a specifiche caratteristiche e quindi all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, e l'anzianità convenzionale, i cui requisiti non risultavano contestati.

Avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello di Roma, propose ricorso per cassazione la Banca di Roma spa e, in via incidentale, il M.

Questa Corte, con sentenza n. 8914/2004, accolse in parte il secondo motivo del ricorso principale, cassò in relazione alla censura accolta e rinviò alla Corte d'appello dell'Aquila, osservando che:

- la Corte d'Appello aveva interpretato "incensurabilmente" l'art. 70, comma 5, del CCNL, nel senso che non erano dovute "componenti della retribuzione necessariamente legate alla presenza in servizio ossia alle concrete caratteristiche della prestazione lavorativa effettivamente resa", e, coerentemente, aveva da un lato ritenuto dovuta l'indennità di rappresentanza, siccome collegata alla "generica presenza in servizio e non a caratteristiche specifiche della prestazione lavorativa", e, dall'altro, aveva riconosciuto il diritto all'anzianità convenzionale;
- la Corte territoriale si era invece contraddetta quando aveva attribuito la stessa natura al premio annuale di rendimento e al tempo stesso aveva negato che esso spettasse al lavoratore meritevole di "una qualifica del tutto negativa nel medesimo periodo", qualifica non esprimibile, né in senso positivo, né in senso negativo, in assenza di una prestazione effettiva;
- la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 707/90) aveva già affermato che i premi di rendimento previsti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale, per i dipendenti di banca, se collegati alla valutazione dell'opera del singolo dipendente, sono emolumenti straordinari e non dovuti in ogni caso ed a tutti;
- l'accertamento della volontà delle parti di un contratto collettivo di diritto comune ha per oggetto non una norma di diritto, ma una situazione di fatto, cosicché, quando la sentenza di merito, impugnata per Cassazione, risulti viziata nell'interpretazione del contratto collettivo per motivazione contraddittoria, la Corte di legittimità non può procedere ex art. 384 cod. proc. civ., a nuova interpretazione del contratto, "quand'anche l'eliminazione della contraddizione sembri dover portare ad altra e necessaria

conclusione ermeneutica", ma deve cassare con rinvio ad altro giudice di merito perché ricostruisca, di nuovo e coerentemente motivando, la volontà dei contraenti;

- la Corte d'Appello, designata in quella dell'Aquila, avrebbe proceduto a nuovo calcolo del credito spettante al prestatore di lavoro.

Riassunto il giudizio da parte del M. e costituitesi la Capitalia spa (già Banca di Roma spa) e la Banca di Roma spa (in qualità di conferitaria di ramo d'azienda e, quindi, di successore a titolo particolare della già omonima Società), la Corte d'Appello dell'Aquila, nella contumacia dell'Inps, con sentenza in data 7.12.2006 - 8.2.2007, rigettò l'appello della Banca di Roma spa e condannò quest'ultima alla rifusione delle spese (relative al grado di appello, al giudizio di cassazione e alla fase di rinvio) in favore del M., compensandole nei confronti delle altre parti.

A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che:

- era necessario esaminare la normativa Acri applicabile *ratione temporis* e quindi tre CCNL, i relativi Contratti Integrativi Aziendali della Cassa di Risparmio di Roma e il Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Roma (recepito nell'accordo di concentrazione Cassa di Risparmio - Banco di Santo Spirito del 27.2.1991), nonché la normativa Assicredito, applicabile in via esclusiva dal 27.2.1991 e, quindi, il CCNL Assicredito del 22.11.1990;

- ai sensi dell'art. 70 CCNL Acri 24.9.1980, che disciplinava la sospensione dal servizio e la successiva riassunzione, doveva ritenersi riconosciuto al M. il diritto "all'intera retribuzione" a seguito dell'intervenuta assoluzione in sede penale;

- l'art. 20 del medesimo CCNL, nel definire la retribuzione spettante ai funzionari, vi ricomprendeva lo stipendio, l'indennità funzionari, l'indennità di carica, la mensilità natalizia, l'indennità di anzianità di qualifica e "ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato (compresi gli eventuali compensi percentuali) che non abbia natura di rimborso spese";

- il premio de quo aveva una misura fissa ed era corrisposto a tutti i funzionari a prescindere da meriti particolari, col solo limite di qualifiche annuali negative (inferiori al buono), cosicché, ove non fosse stato espressamente escluso dalla norma di cui al citato art. 70, doveva ritenersi spettante anche al funzionario sospeso;

- i suddetti caratteri del compenso in parola si evincevano dal tenore della normativa contrattuale che lo concerneva (art. 60, comma 2, CCNL Acri), posto che la locuzione utilizzata ("Nei contratti integrativi aziendali saranno stabiliti la misura ed i criteri obiettivi per l'attribuzione del premio annuale di rendimento ai funzionari) faceva ritenere "trattarsi di un emolumento spettante a tutti i funzionari sulla base, appunto di criteri obiettivi (che fanno pensare ad una situazione di obbligatorietà per il datore di lavoro) e predeterminati nella misura predeterminata dai contratti integrativi aziendali, con esatta determinazione delle componenti percentuali e delle componenti fisse del premio stesso" e appariva confliggere con quella di cui al comma 1, in cui era citata anche (lettera d) "una speciale gratificazione o premio di rendimento", spettante però, a discrezione del datore di lavoro, ai singoli funzionari che si fossero distinti in particolar modo per capacità e condotta e in alternativa ad altre misure (quali l'encomio scritto del Direttore, quello del Presidente, l'accelerazione dell'aumento periodico), dovendosi quindi ritenere la configurabilità di due tipi di premio di rendimento;

- il premio di rendimento richiesto dal M. era appunto quello definito "premio annuale di rendimento dei funzionari", spettante a tutti e, quindi, anche a chi non si fosse distinto nel lavoro, purché avesse riportato almeno la qualifica di "buono", con conseguente esclusione dei funzionari "con qualifica annuale di "mediocre" o "insufficiente", del tutto eccezionali nella prassi, e pari a meno dell'1% dell'intero personale in servizio, tant'è che ai sensi dell'art. 69 CCNL dette note caratteristiche comportano la dispensa automatica dall'impiego se ripetute per tre anni consecutivi";

- l'art. 10 del contratto integrativo aziendale del 3.7.1981 aveva individuato i criteri obiettivi (100%, 95% e 85% della retribuzione a seconda della qualifica riportata, di ottimo, distinto o buono) da valere per tutti i funzionari;

- la suddetta conclusione aveva trovato conferma nella normazione successiva e, in particolare, nell'art. 10 del Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Roma che, al comma 2, recita: "il premio di rendimento sarà incluso nella retribuzione

pensionabile nel limite massimo di 1/17 della retribuzione annua per i dirigenti, 1/16 per i funzionari e 1/15 per il restante personale", con la precisazione (comma 3) che il limite di cui al comma precedente non riguarda la componente del premio di rendimento corrisposta in cifra fissa per "tutto" il personale a seguito delle norme introdotte dai contratti integrativi aziendali 12.7.1974 e 28.5.1976, che pertanto sarà inclusa per intero nella retribuzione pensionabile, essendo con ciò evidente la distinzione tra le due misure, pensionabili in misura diversa;

- le previsioni dei successivi CCNL Acri erano del tutto identiche a quella del citato art. 60 CCNL Acri 24.7.1980 e anche l'art. 10 del contratto integrativo aziendale del 3.7.1981 era stato recepito dagli atti successivi, salvo il riconoscimento al premio annuale di rendimento di una maggiore misura percentuale a seconda delle qualifiche riportate;

- il premio annuale di rendimento doveva quindi configurarsi come emolumento di carattere ordinario, fisso e continuativo, in quanto stabilmente corrisposto ogni anno a tutti i dipendenti con le qualifiche di "ottimo", "distinto" e "buono" (costituenti il 99% di tutto il personale in servizio);

- poiché l'art. 58 CCNL Acri del 1980 escludeva dall'attribuzione della nota caratteristica solo il funzionario che non avesse compiuto il periodo di prova, in assenza di ulteriori esclusioni e "in base ai criteri di buona fede e di correttezza e soprattutto di giustizia nell'applicazione del contratto", avrebbe dovuto ritenersi che la nota caratteristica spettasse anche al funzionario che, come il M., fosse stato "sospeso ingiustamente dal servizio (la circostanza è pacifica), dovendo considerarsi che nella specie l'assenza dal servizio non era in alcun modo imputabile al M., che fu sospeso unilateralmente dal datore di lavoro per di più in base ad una contestazione poi ritenuta illegittima" e, nel caso, "dovrebbe farsi riferimento all'ultima nota caratteristica ottenuta dal dipendente prima della sospensione", criterio ricavabile da altre disposizioni;

- in casi analoghi, disciplinanti appunto fattispecie di totale assenza dal servizio non addebitate al dipendente, era previsto che tali assenze non pregiudicavano l'attribuzione della nota di qualifica, che sarebbe stata attribuita, "qualora la prestazione non consenta la valutazione del funzionario ai fini della compilazione delle note caratteristiche", facendo riferimento all'ultima qualifica conseguita dall'interessato (tale era il criterio a cui si riferiva, "ad esempio", l'art. 59 capoverso del CCNL 24.9.1980, relativo alle assenze dal servizio per gravidanza e puerperio, servizio militare e permessi retribuiti);

- il M. aveva sempre riportato la qualifica di "ottimo" ad eccezione dell'anno 1980, in cui gli era stata attribuita la qualifica di "distinto", declassamento di cui aveva però definitivamente ottenuto l'annullamento in sede giudiziale;

- doveva pure evidenziarsi che la CTU all'uopo effettuata nel giudizio di primo grado aveva considerato solo il premio annuale fisso computandolo con riferimento alla minore qualifica di "distinto";

- una diversa conclusione, per quanto attiene alla situazione del M., avrebbe comportato la violazione dell'art. 70, comma 5, del medesimo CCNL, prevedente che, dopo l'assoluzione per inesistenza di reato o per non aver commesso il fatto, il funzionario "riacquista il diritto alla retribuzione che gli sarebbe spettata qualora fosse rimasto in attività di servizio", così riconoscendo valore al servizio meramente virtuale del funzionario cui il periodo di sospensione non possa essere in alcun modo addebitato e facendo parte della retribuzione il premio annuale di rendimento, rientrante tra le indennità fisse e continuative indicate nel sopraccitato art. 20 del medesimo CCNL;

- la disciplina collettiva Assicredito, applicabile dal 27.2.1991 prevedeva poi (all'art. 13, penultimo comma, CCNL del 22.11.1990) che "Il funzionario allontanato dal servizio ai sensi del comma che precedono conserva, per il periodo relativo, il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto di lavoro";

- inoltre, il premio annuale di rendimento era espressamente ricompreso nel trattamento economico dei funzionari, di cui all'art. 15, comma 1, e l'art. 19 prevedeva, al comma 3, che "Il premio di rendimento va corrisposto, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il premio si riferisce, al funzionario che non abbia riportato un giudizio del tutto negativo ai sensi di quanto previsto dall'art.

56 del presente contratto collettivo", riguardante le note caratteristiche e, quindi, "sostanzialmente" a tutti i dipendenti;

- la premessa relativa al trattamento economico faceva invece salve le "eventuali incentivazioni economiche che possono essere attribuite direttamente dalle aziende con carattere di discrezionalità e di valutazione individuale, a favore di singoli collaboratori che si siano particolarmente distinti per efficienza, capacità nonché per un significativo impegno temporale durante l'arco annuale nello svolgimento delle funzioni affidate", incentivazioni che dunque erano contrapposte al trattamento economico ordinario del funzionario, di cui faceva parte l'ordinario premio annuale di rendimento, e che, pertanto, spettava anche al funzionario allontanato dal servizio, la cui assenza, peraltro, veniva espressamente equiparata al servizio effettivo.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila la Banca di Roma spa e la Capitalia spa - oggi Unicredit spa, quale società incorporante - hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.

M.A. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

Le ricorrenti principali hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale.

L'intimato Inps ha depositato procura, partecipando alla discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

2.1 Con il primo motivo le ricorrenti principali lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e segg., artt. 2041, 2099, 2697 cod. civ. e segg., L. n. 300 del 1970, art. 18, nonché vizio di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5), rilevando che:

a) indebitamente la sentenza impugnata aveva ricompreso nella retribuzione che sarebbe spettata al M. qualora fosse rimasto in servizio il premio di rendimento, di carattere obbligatorio ma discrezionale, con conseguente impossibilità di sua attribuzione iussu iudicis in mancanza di concessione datoriale;

b) erroneamente la Corte territoriale aveva definito illegittima la sospensione dal servizio del M., posto che tale sospensione costituisce, in base alla contrattazione collettiva di settore, uno specifico diritto dell'azienda in presenza di un procedimento penale;

c) erroneamente e in contrasto con il tenore letterale dell'art. 60 CCNL Acri del 1980 la Corte territoriale aveva distinto due premi di rendimento, l'uno (di cui al comma 1) di carattere straordinario ed eccezionale, nonché facoltativo, e l'altro (di cui al comma 2) di carattere ordinario e continuativo;

d) la sentenza impugnata era illogica e contraddittoria laddove aveva attribuito al premio annuale di rendimento natura di emolumento di carattere ordinario, fisso e continuativo e, al tempo stesso, aveva negato che esso spettasse al lavoratore con qualifica di mediocre o insufficiente, tuttavia non esprimibile né in senso positivo né in senso negativo in assenza di prestazione effettiva;

e) analogamente, con riferimento al premio annuale di produttività previsto dall'art. 19, comma 3, del CCNL Assicredito 22.11.1990, doveva ritenersi l'erroneità e carenza della statuizione secondo cui il premio annuale di produttività riguarderebbe sostanzialmente tutti i dipendenti, essendone esclusi soltanto i casi di giudizio del tutto negativo.

E' stato formulato il seguente quesito: "se sia o meno sorretta da motivazione immune da vizi e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale quanto all'interpretazione della disciplina collettiva Acri e Assicredito (in materia di retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, sospeso dal servizio per imputazione penale dal 3.8.1981 al 27.11.1991), la sentenza che, nel giudizio concernente la debenza o meno del premio annuale di rendimento, ricomprenda nella "retribuzione che sarebbe spettata" al lavoratore "qualora fosse rimasto in attività di servizio" il suddetto premio di rendimento".

Con il secondo motivo le ricorrenti principali lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. gen., comma 2 e dell'art. 1362 cod. civ. e segg., artt. 2041, 2099, 2697 cod. civ. e segg., L. n. 300 del 1970, art. 18, nonché vizio di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5), rilevando che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che, per il periodo di sospensione dal servizio, potesse farsi riferimento alla qualifiche ottenute precedentemente, posto che il premio era dovuto solo a chi avesse conseguito una determinata nota di qualifica annuale e, comunque, che vi fosse stato un effettivo servizio prestato, sicché la qualità della prestazione, come valutata dall'azienda e tradotta in una qualifica, non poteva essere oggetto di una fictio in caso di mancanza della prestazione, né poteva farsi al riguardo, con riferimento alla specifica causa di mancata prestazione del servizio, applicazione analogica di altre disposizioni contrattuali, essendo il procedimento analogico consentito soltanto per le norme di legge.

E' stato formulato il seguente quesito: "se sia o meno sorretta da motivazione immune da vizi e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale quanto all'interpretazione della disciplina collettiva Acri (in materia di retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, sospeso dal servizio per imputazione penale dal 3.8.1981 al 27.11.1991), la sentenza che, nel giudizio concernente la debenza o meno de premio annuale di rendimento, ricomprenda nella "retribuzione che sarebbe spettata" al lavoratore "qualora fosse rimasto in attività di servizio" (ai sensi dell'art. 70, CCNL Acri in vigore all'epoca dei fatti contestati) il premio di rendimento, applicando una "nota caratteristica" attribuita nell'anno precedente alla sospensione dal servizio in virtù dei principi di correttezza e buona fede e facendosi ricorso all'analogia nell'interpretazione di un contratto collettivo".

Con l'unico motivo il ricorrente incidentale lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ., comma 3 e art. 112 cod. proc. civ., nonché dell'art. 2112 cod. civ., cpv, (in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3), deducendo che la richiesta di estromissione della Capitalia spa formulata da entrambe le odierne ricorrenti principali doveva ritenersi essere stata implicitamente accolta dalla sentenza impugnata (concernendo le disposte statuizioni soltanto la Banca di Roma spa), benché facesse difetto l'espressa dichiarazione del lavoratore di voler liberare il cedente e il consenso delle altre parti per l'estromissione del dante causa.

E' stato formulato il seguente quesito: "se, nel caso di cessione di azienda intervenuta in corso del giudizio, possa esser disposta (sia pure per implicito) l'estromissione del cedente, senza alcun consenso del lavoratore oppure se lo stesso cedente non debba piuttosto esser soggetto a tutte le statuizioni emesse nel giudizio stesso".

2.2 Contrariamente a quanto dedotto dal controricorrente M. A. nella memoria illustrativa, deve ritenersi l'ammissibilità dei motivi del ricorso principale; infatti, ancorché formalmente rubricati anche in relazione al vizio di violazione di legge, entrambi i motivi si incentrano sostanzialmente su asseriti vizi di motivazione, rispetto ai quali i quesiti formulati ex art. 366-bis cod. proc. civ., rispondono al requisito di fornire chiara indicazione dei fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume viziata, circoscrivendone i limiti, e non assumendo invece rilievo, a tale fine, la specifica indicazione dei canoni di ermeneutica negoziale che si prospettano essere stati violati dal giudice del merito (cfr, per arg., Cass. n. 4008/2008).

3. I due motivi del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente, siccome fra loro strettamente connessi.

3.1 In ordine al primo motivo deve rilevarsi l'infondatezza della premessa su cui si fonda il primo profilo di doglianza, atteso che la Corte territoriale non ha affatto attribuito al M. iussu iudicis, come si sostiene, il premio annuale di rendimento per il periodo di sospensione dal servizio, ma ne ha invece ritenuto la spettanza sulla base dell'articolata disamina delle disposizioni contrattuali collettive quale esposta nell'istoria) di lite.

3.2 Infondato è altresì il secondo profilo di doglianza, poiché la Corte territoriale non ha affatto negato, sotto il profilo formale, la facoltà della parte datoriale di sospendere il lavoratore sottoposto a procedimento penale, ma ha ravvisato l'ingiustizia (da intendersi evidentemente sotto il profilo sostanziale) della sospensione stessa, non essendo l'assenza imputabile al lavoratore, sospeso in base ad una contestazione "poi ritenuta illegittima".

Del resto la stessa contrattazione collettiva riconduce alla responsabilità datoriale le conseguenze della sospensione, riconoscendo al lavoratore sospeso, a seguito dell'assoluzione in sede penale, il diritto all'intera retribuzione.

3.3 In ordine al terzo profilo di doglianza, relativo alla individuazione da parte della Corte territoriale di due distinti premi di rendimento, entrambi contemplati dell'art. 60 CCNL Acri del 1980 (rispettivamente al primo e al secondo comma), la censura delle ricorrenti principali si incentra sulla pretesa inosservanza da parte della Corte territoriale del criterio ermeneutico di cui all'art. 1362 cod. civ., sotto il profilo che il dato letterale della norma interpretata (il ridetto art. 60 CCNL Acri del 1980) non avrebbe consentito di distinguere tra un premio di rendimento di carattere straordinario ed eccezionale, nonché facoltativo (di cui al comma 1), ed un premio di rendimento di carattere ordinario e continuativo (di cui al comma 2).

Deve però osservarsi che tale affermazione non dimostra l'asserito discostarsi della Corte territoriale dal criterio ermeneutico di cui viene lamentata la violazione, posto che la sentenza impugnata, secondo un procedimento argomentativo coerente e privo di intrinseci elementi di illogicità, ha desunto la qui censurata distinzione anzitutto proprio in base al contenuto testuale della norma pattizia scrutinata, evidenziando la diversità delle locuzioni utilizzate in relazione al premio annuale di rendimento, contemplato nel secondo comma, rispetto a quelle riferite, nel comma 1, alla "speciale gratificazione o premio di rendimento" e alle altre misure premiali ivi previste.

Né, del resto, l'interpretazione della Corte territoriale si è fermata a tale aspetto di carattere lessicale, traendo invece argomenti di sostegno all'opzione ermeneutica accolta dalla disamina delle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 10 del Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Roma, con ciò valorizzando il comportamento delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 cod. civ., comma 2).

3.4 Gli ulteriori profili di censura svolti con il primo motivo (di analogo contenuto ancorché riferiti a due diverse fonti contrattuali) vertono sulla asserita intrinseca contraddittorietà della definizione del premio annuale di rendimento quale emolumento di carattere ordinario, fisso e continuativo e, al contempo, del riconoscimento che tale compenso non sarebbe spettato ai lavoratori con qualifica di mediocre o insufficiente ovvero in caso di giudizio del tutto negativo. Osserva al riguardo la Corte che, secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, il carattere della continuità di un determinato compenso non può essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla particolare natura di ciascun compenso (cfr. Cass. nn. 15418/2000; 20734/2007), attraverso un'indagine volta ad accertare, oggettivamente e in concreto, i requisiti dell'obbligatorietà, della continuità e della determinatezza (o determinabilità) del compenso stesso (cfr. Cass. n. 3288/1986).

Ne consegue che anche l'emolumento che, astrattamente, presenti il carattere dell'eventualità, siccome collegato alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa e alla relativa valutazione resa dalla parte datoriale, perde tale caratteristica laddove, attraverso un'indagine di fatto (che come tale è riservata al giudice del merito e che non può essere sindacata in sede di legittimità ove congruamente motivata), risulti la sua avvenuta continuativa erogazione nel tempo ai dipendenti in misura pressoché totale, tanto che l'eventualità della mancata erogazione si configuri in termini di mera residuante e, sostanzialmente, di eccezionalità.

Nel caso che ne occupa l'indagine, correttamente motivata, svolta dalla Corte territoriale ha condotto appunto a rilevare, nei termini già esposti nell'istorico di lite, come, in concreto, il premio annuale di rendimento fosse stato corrisposto in via continuativa nel tempo alla quasi totalità dei funzionari, sicché la contraria eventualità della mancata erogazione veniva a costituire una circostanza caratterizzata da residualità ed eccezionalità (e che, in particolare, mai aveva riguardato il M.).

Deve quindi escludersi che, giusta gli esiti della svolta indagine fattuale, l'attribuzione dei caratteri di ordinarietà e continuità del compenso in parola risulti contraddetta dal riconoscimento della sua non spettanza per i lavoratori con qualifica di mediocre o insufficiente ovvero in caso di giudizio del tutto negativo.

3.5 Non essendo dunque censurabile, per le ragioni testé espresse, il ritenuto carattere ordinario e continuativo dell'emolumento in parola, deve rilevarsi, con specifico riferimento al secondo motivo di

ricorso, come sia logica conseguenza la sua spettanza anche per i periodi di mancata prestazione del servizio (in relazione ai quali periodi, ovviamente, non poteva essere stata data al dipendente sospeso alcuna nota di qualifica, positiva o negativa che fosse) e deve altresì osservarsi che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non ha fatto ricorso all'analogia, atteso che il riferimento all'art. 59 del CCNL, peraltro svolto dichiaratamente a titolo esemplificativo, deve intendersi effettuato al fine di evidenziare come, nell'ambito del complesso ordinamentale derivante dalle disposizioni pattizie, le parti collettive avessero comunque riconosciuto la possibile attribuzione di note di qualifica di carattere (necessariamente) fittizio, siccome inerenti a periodi non lavorati, attraverso il criterio della considerazione della qualifica precedentemente conseguita.

3.6 I due motivi di ricorso principale, nei vari profili in cui si articolano, risultano quindi inaccoglibili.

4. L'unico motivo del ricorso incidentale muove dal presupposto che la richiesta di estromissione della Capitalia spa fosse stata implicitamente accolta dalla sentenza impugnata.

Trattasi di presupposto che non trova però riscontro nel contenuto della decisione assunta, che, da un lato, rigetta l'appello proposto dalla Banca di Roma spa (facendo cioè mero riferimento al soggetto giuridico che tale appello aveva proposto) e dall'altro, ricomprende nella statuizione sulle spese di lite anche le "altre parti - e, quindi, anche la Capitalia spa - disponendo al riguardo la compensazione delle stesse.

Il motivo, quindi, è carente di interesse e, come tale, inammissibile.

5. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiarato inammissibile.

Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese fra le parti ricorrenti (rispettivamente in via principale e incidentale).

Sussistono inoltre giusti motivi per compensare le spese anche nei confronti dell'Inps, atteso che le questioni sollevate hanno investito solo indirettamente la posizione dell'Istituto.

P.Q.M.

La Corte:

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; spese compensate.